



Roma, 21.9.2020

Ufficio: DOR/PF  
Protocollo: 202000008086/AG  
Oggetto: LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni  
Circolare n. 12500  
SS  
4.3  
IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI  
DEI FARMACISTI

e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO  
CENTRALE DELLA F.O.F.I.

LORO SEDI

***Pubblicata in G.U. la legge sulla  
sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie.***

**Riferimenti:** LEGGE 14 agosto 2020, n. 113 - Disposizioni in materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni. (G.U. Serie Generale n. 224 del 09-09-2020)

Sulla Gazzetta Ufficiale del 9 settembre u.s., è stata pubblicata la Legge 113/2020 recante *Disposizioni sulla sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie nell'ambito dell'esercizio delle loro funzioni*. La nuova disciplina, in vigore dal 24 settembre p.v., individua misure di prevenzione e contrasto per gli atti di violenza a danno di tali professionisti.

L'approvazione di tale legge è frutto di una mirata concertazione tra le Istituzioni e le Organizzazioni rappresentative delle professioni sanitarie, alla quale ha partecipato anche la Federazione denunciando i numerosi episodi di violenza che quotidianamente si verificano a danno dei farmacisti, nelle farmacie e in parafarmacie, in considerazione peraltro della particolare esposizione di tali strutture all'accesso di malintenzionati.

Nello specifico, si evidenziano le seguenti disposizioni di interesse:

**Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio sanitarie (art. 2)**

L'articolo 2 prevede l'istituzione presso il Ministero della Salute di un Osservatorio nazionale sulla sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie con i seguenti compiti:

- a) monitorare gli episodi di violenza commessi ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni, anche acquisendo i dati regionali relativi all'entità e alla frequenza del fenomeno ed alle situazioni di rischio o di vulnerabilità nell'ambiente di lavoro;
- b) monitorare gli eventi sentinella che possano dar luogo a fatti commessi con violenza o minaccia ai danni degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni;
- c) promuovere studi e analisi per la formulazione di proposte e misure idonee a ridurre i fattori di rischio negli ambienti più esposti;
- d) monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione a garanzia dei livelli di sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2018, anche promuovendo l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza;
- e) promuovere la diffusione delle buone prassi in materia di sicurezza degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, anche nella forma del lavoro in equipe;
- f) promuovere lo svolgimento di corsi di formazione per il personale medico e sanitario, finalizzati alla prevenzione e alla gestione delle situazioni di conflitto nonché a migliorare la qualità della comunicazione con gli utenti.

Quanto alla composizione dell'Osservatorio, che dovrà essere definita nel decreto ministeriale di istituzione dell'organismo, la legge prescrive che tra i membri vi siano anche rappresentanti degli Ordini professionali interessati, delle organizzazioni di settore e delle associazioni di pazienti (oltre a rappresentanti delle regioni, dell'AGENAS, dei Ministeri; delle organizzazioni sindacali e dell'INAIL).

Si evidenzia l'apprezzamento, manifestato fin da subito dalla Federazione, per l'introduzione di un organismo presso il quale far confluire tutti i dati derivanti dal territorio, considerata l'esigenza di una programmazione nazionale accurata e condivisa con una puntualizzazione strategica dei livelli di collaborazione, coordinamento e prevenzione degli interventi in tema di sicurezza.

#### **Modifiche all'articolo 583-quater del codice penale (art. 4)**

La novella di cui all'articolo 4 estende ai casi di lesioni personali gravi o gravissime, cagionate a soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o a soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività, le pene aggravate previste per le corrispondenti ipotesi di lesione cagionate ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive; tali pene sono costituite dalla reclusione da quattro a dieci anni per le lesioni gravi e da otto a sedici anni per le lesioni gravissime.

#### **Circostanze aggravanti (art. 5)**

La novella di cui all'articolo 5 inserisce tra le circostanze aggravanti dei delitti commessi con violenza o minaccia l'aver agito in danno di soggetti esercenti una professione sanitaria o socio-sanitaria o di soggetti che svolgono attività ausiliarie rispetto alle stesse, a causa o nell'esercizio delle relative professioni o attività; più in particolare, le attività ausiliarie sono costituite da quelle di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento delle suddette professioni.

### **Modifiche al codice penale in materia di procedibilità (art. 6)**

La legge introduce modifiche al codice penale in relazione ai reati di percosse (art. 581) e lesione personale (art. 582 c.p.).

In particolare, il primo comma prevede la procedibilità d'ufficio in caso di percosse aggravate, ossia se l'attività criminosa viene commessa con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie, nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività (art. 61 c. 11-octies c.p.).

Parimenti, è prevista la procedibilità d'ufficio nel caso in cui sia ravvisabile l'aggravante di cui sopra, anche nelle ipotesi di lesioni personali con durata inferiore ai venti giorni.

### **Misure di prevenzione (art. 7)**

In base a tale articolo, le strutture presso le quali operano gli esercenti professioni sanitarie o socio-sanitarie prevedono, nei propri piani per la sicurezza, misure volte a stipulare specifici protocolli operativi con le forze di polizia, al fine di garantire il tempestivo intervento di queste ultime.

### **Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari (art. 8)**

L'articolo 8 istituisce la celebrazione di una apposita giornata al fine di concorrere allo sviluppo di una cultura che condanni ogni forma di violenza. La Giornata è celebrata annualmente in una data stabilita con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'istruzione e dell'università e della ricerca. E', inoltre, disposto che le amministrazioni interessate provvedano ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La Giornata nazionale in oggetto non determina gli effetti civili propri delle ricorrenze festive.

### **Sanzione amministrativa (art. 9)**

L'articolo 9 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria (da 500 a 5.000 euro) - salvo che il fatto costituisca reato - a carico di chi tenga condotte violente, ingiuriose, offensive o moleste nei confronti di personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria o di soggetti che svolgano attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, presso strutture sanitarie o sociosanitarie, pubbliche o private.

\*\*\*\*\*

La Federazione degli Ordini esprime il proprio apprezzamento per l'approvazione di tale importante provvedimento normativo, fortemente voluto dal mondo delle professioni sanitarie a garanzia dell'incolumità e della sicurezza dei propri operatori.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO  
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE  
(On. Dr. Andrea Mandelli)